

PROTOCOLLO D'INTESA

per il rinnovo e l'integrazione dell'Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità
(di seguito DPO)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(di seguito Consob)

La Banca d'Italia

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(di seguito IVASS)

di seguito anche congiuntamente indicate come “Le Parti”

PREMESSO CHE

1. le indagini statistiche attestano che le donne hanno maggiore difficoltà nel trovare un'occupazione adeguata al titolo di studio posseduto e a conseguire posizioni decisionali ai vertici e negli organi di amministrazione e di controllo delle società italiane, sia pubbliche sia private;
2. per la prima volta l'Italia si è dotata di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che si pone l'obiettivo di realizzare significativi e duraturi progressi per quanto riguarda la parità tra uomo e donna;
3. la Strategia rappresenta il punto di riferimento per l'attuazione del PNRR all'interno del

quale la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a quelle riguardanti l'occupazione giovanile ed il Mezzogiorno. Nello specifico, il Piano persegue il principio della parità di genere attraverso l'attuazione, da un lato, di azioni specifiche e, dall'altro, di azioni trasversali, in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

4. con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) è stato istituito un sistema di *governance* a supporto della Strategia sopra indicata composto da una Cabina di regia interistituzionale e da un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;
5. la legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. Legge 'Golfo-Mosca') e il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 hanno introdotto obblighi di 'equilibrio di genere' negli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e delle società italiane le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati;
6. la legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, commi da 302 a 305, per le società italiane le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati ("società quotate"), ha ampliato da tre a sei mandati consecutivi il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di rispetto dell'equilibrio di genere e prevede una modifica del criterio di riparto, stabilendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori e dei sindaci eletti, innalzando quindi la quota precedentemente fissata nella misura di almeno un terzo dalla legge n. 120/2011;
7. la legge 5 novembre 2021, n. 162, all'art. 6, comma 1, estende alle società pubbliche non quotate la disciplina sull'equilibrio di genere prevista per gli amministratori delle società quotate, stabilendo che le società pubbliche non quotate prevedano che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Il comma 2 dell'articolo 6 prevede, inoltre, che con regolamento siano apportate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;
8. il DPO, in base all'articolo 4 del D.P.R. n. 251/2012 "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*", è la struttura deputata ad espletare le

funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa, al fine di assicurare il raggiungimento di un'adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella *governance* delle imprese sotto il controllo di Pubbliche Amministrazioni. Il DPO, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità 8 aprile 2019, cura, tra l'altro, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di pari opportunità, gli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni previsti dall'art. 16 del D.P.C.M. 1° ottobre 2012;

9. il DPO, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità 8 aprile 2019, provvede, altresì, all'adozione di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti alle problematiche della parità di genere;
10. la Consob è l'organismo che vigila sull'attuazione della disciplina in materia di riparto tra generi negli organi di amministrazione e controllo per le società quotate. In particolare, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter* e 148, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"), introdotte dalla legge n. 120/2011 e successivamente modificate dalla legge n. 160/2019, la Consob:
 - diffida le società che non si adeguano nella composizione degli organi di amministrazione e controllo al criterio di riparto previsto dalla norma entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida;
 - in caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000 per l'organo amministrativo e da euro 20.000 a euro 200.000 per l'organo di controllo, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere; in caso di ulteriore inottemperanza rispetto a detta nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica;
 - statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento.

La Consob è inoltre tenuta a comunicare annualmente al DPO gli esiti delle verifiche sull'attuazione della disciplina in base a quanto disposto dalla legge n. 160/2019 (art. 1, comma 305);

11. la Banca d'Italia, in linea con la Direttiva 2013/36/UE, ha stabilito nelle Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche (contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) il principio secondo cui la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di genere, sul presupposto che un adeguato grado di diversificazione favorisce, tra l'altro, la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni; la Banca ha quindi un interesse all'approfondimento di tematiche relative alla distribuzione per genere dei componenti dei *board* delle banche;
12. l'IVASS, in coerenza con il *framework Solvency II* e con le disposizioni attuative del Codice delle Assicurazioni Private, contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88 detta previsioni regolamentari e vigila sull'adeguata composizione degli organi di amministrazione e controllo delle imprese assicurative e riassicurative. In particolare le norme prevedono anche una specifica quota per il genere meno rappresentato nel presupposto che una adeguata diversificazione, migliori il processo di analisi e decisionale, consentendo un più ampio confronto e dibattito, utile a orientare le decisioni aziendali verso la sana e prudente gestione. L'IVASS è quindi titolare di uno specifico interesse sul tema, in ragione della rilevanza dell'idoneità degli esponenti aziendali negli assetti di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione; l'Istituto si è fatto parte attiva nell'espletamento delle proprie funzioni per promuovere, nelle diverse sedi istituzionali, tale adeguato grado di diversificazione;
13. l'attuazione della legge n. 120/2011, secondo dati rilevati a metà 2023, ha significativamente innalzato la presenza di donne al vertice delle controllate pubbliche e prodotto modifiche qualitative nei *board* tanto che le donne rappresentano il 35% dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo di tali società. Sussiste, comunque, un numero consistente (quasi la metà) di società controllate da Pubbliche Amministrazioni che, rinnovando gli organi sociali, sono passate dal modello del consiglio di amministrazione a quello dell'amministratore unico e tra questi solo il 13% è donna;
14. con riguardo alle società quotate, l'attuazione della legge n. 120/2011 e successivamente della legge n. 160/2019 ha significativamente aumentato la presenza femminile negli organi sociali di tali società. Secondo le più recenti rilevazioni della Consob, a fine 2023 le donne ricoprono oltre il 43% degli incarichi di amministratore e oltre il 41% di quelli di componente dell'organo di controllo. Le donne nei consigli di amministrazione si qualificano nella maggior parte dei casi come consiglieri indipendenti;

15. anche alla luce delle analisi condotte dalla Banca d'Italia e delle analisi di *benchmarking* svolte periodicamente dall'Autorità Bancaria Europea – che segnalavano una ridotta presenza femminile nei *board* delle banche italiane, sia rispetto ad altri settori dell'economia, sia nel confronto europeo – nel 2021 la Banca d'Italia ha modificato le proprie Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche per prevedere una quota di genere negli organi di amministrazione e controllo delle banche. Nell'ambito di questo intervento, la Banca d'Italia ha anche qualificato come buone prassi: (i) la presenza nei comitati endo-consiliari di almeno un componente del genere meno rappresentato; (ii) la circostanza che le cariche apicali non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere;
16. il 22 novembre 2018, il DPO, la CONSOB e la Banca d'Italia hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa volto alla costituzione di un Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane con durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2019;
17. in data 8 marzo 2021 sono stati pubblicati i risultati di una analisi ricognitiva sulla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane e sull'attuazione della legge n. 120 del 2011 condotta dal suddetto Osservatorio interistituzionale;
18. in base allo stato dell'arte relativo all'attuazione della normativa citata e vista la necessità di rendere l'azione a sostegno della presenza delle donne negli organi societari ancora più efficace e incisiva, si ritiene opportuno dare continuità ai lavori del suddetto Osservatorio procedendo al suo rinnovo per ulteriori cinque anni ed estendendo all'IVASS il Protocollo, per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei *board* e per verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione delle discipline volte a regolare la composizione di genere negli organi delle società sopra individuate, anche sulla base di studi e analisi che consentano di individuare potenziali profili di criticità e attenzione;
19. il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - di seguito Regolamento) prevede l'individuazione del titolare del trattamento dei dati;
20. a seguito di consultazioni tra le Parti volte alla condivisione di obiettivi e intenti comuni in merito al tema di cui trattasi, si conviene quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

1. La premessa è parte integrante del presente Protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2
(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione in ordine al raggiungimento delle finalità indicate in premessa, anche attraverso la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 e, a tale scopo, è rinnovato **l'Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali italiane (di seguito "Osservatorio")**.

Art. 3
(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio:

- definisce le linee di indirizzo per lo svolgimento, a cura del DPO, di analisi periodiche aventi carattere scientifico, sulla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali italiane e divulga i relativi risultati;
- promuove attività volte a valorizzare la presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali italiane.

2. Le Parti si impegnano a condividere, in forma anonima, i risultati di approfondimenti svolti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sul tema della presenza delle donne ai vertici delle società di capitali italiane, anche proponendo l'approfondimento di questioni di comune interesse nell'ambito dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio può, inoltre, fornire supporto ad attività di analisi e ricerca sulla base di specifici progetti presentati da Istituzioni, Università e Centri di ricerca.

4. Gli esiti delle attività e dei lavori dell'Osservatorio possono essere presentati all'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, costituito presso il DPO.

Art. 4
(Attività del DPO)

1. La Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS si impegnano a mettere a disposizione del DPO, sulla base dei rispettivi ordinamenti, i dati, anche personali, e le informazioni in proprio possesso

concernenti la presenza delle donne negli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali italiane per lo svolgimento da parte del DPO delle funzioni istituzionali di raccolta, analisi ed elaborazione di dati, nonché per attività di ricerca, da svolgere anche tramite soggetti terzi, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione della legge n. 120/2011 e individuare potenziali profili di criticità, proponendo, eventualmente, l'adozione delle opportune iniziative volte all'attuazione in concreto della partecipazione femminile nei *board* delle società.

2. Titolare del trattamento dei dati di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 4, n. 7 del Regolamento è il DPO, che esercita le attribuzioni previste dalla legge.

3. I dati trasmessi al DPO e le modalità di trasmissione sono individuati, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all'articolo 5 del Regolamento, nell'allegato 1 al presente Protocollo.

4. Il DPO, la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS si impegnano a fornire l'informativa agli interessati circa il trattamento dei dati personali di cui al comma 1, in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° febbraio 2018, n. 50 mediante apposita pubblicazione nei rispettivi siti web.

Art. 5

(Comitato di Pilotaggio e Gruppo/i di lavoro)

1. Le Parti si impegnano a istituire un apposito Comitato di Pilotaggio che svolgerà le funzioni di:

- coordinamento delle iniziative congiunte che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- verifica del rispetto degli impegni assunti dai sottoscrittori e della rispondenza delle analisi richieste agli indirizzi stabiliti dall'Osservatorio;
- monitoraggio annuale dello stato di attuazione e avanzamento dei progetti congiunti inerenti al tema della presenza femminile nelle società di capitali italiane.

2. Il Comitato è composto da due membri designati da ciascuna delle Parti. Possono prendere parte al Comitato anche esperti del settore, ove ritenuto opportuno dal Comitato medesimo.

3. Il Comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro anche con il contributo di esperti per particolari approfondimenti o per l'individuazione di modalità e strumenti necessari per lo sviluppo delle iniziative.

4. La partecipazione al Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per le Amministrazioni che ne fanno parte.

Art. 6
(Durata e termine)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di anni cinque, a decorrere dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2029, e può essere rinnovato.
2. È possibile, su accordo delle Parti, procedere in ogni momento all'integrazione, modifica o risoluzione del Protocollo.

Roma, 14 giugno 2024

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Laura Menicucci

CONSOB
Paolo Savona

BANCA D'ITALIA
Fabio Panetta

IVASS
Luigi Federico Signorini